

Accertamento integrativo: definizione, norme e approfondimenti

di [Redazione](#)

Publicato il 19 Giugno 2010

enciclopedia di diritto tributario: spieghiamo cosa è l'accertamento integrativo, con riferimenti di legge e approfondimenti.

L'accertamento integrativo è quell'atto che il Fisco può notificare, entro gli stessi termini previsti per l'esercizio ordinario dell'attività di controllo, ad integrazione o modificazione dei precedenti, ove sussistano i presupposti fissati dalla legge.

Il presupposto per l'esercizio del potere di integrazione e modificazione è dato dalla "**sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi**".

La norma ammette la ri-emissione di un nuovo avviso di accertamento, subordinandolo ad un [ampliamento della conoscenza sulla situazione di fatto](#), attraverso elementi - nuovi e sopravvenuti - che se conosciuti prima, avrebbero portato ad una diversa valutazione reddituale.

L'ufficio accertatore, cioè, non può addivenire ad un nuovo atto sulla base di una [semplice riconsiderazione di quanto era già noto](#) al momento dell'emanazione del primo avviso.

La reiterazione è possibile, infatti, solo nell'ipotesi in cui si sia verificato [un ampliamento della conoscenza sulla situazione di fatto](#), attraverso elementi che, se conosciuti prima, avrebbero portato ad una diversa e maggiore valutazione dell'imponibile.

Sono, quindi, necessari, sia la presenza di elementi non apprezzati nel precedente avviso quanto l'acquisizione della loro conoscenza in un momento successivo.



Al verificarsi di tali fatti - sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi –, l'Ufficio deve notificare un altro avviso nel quale deve specificare, a pena di nullità, i fatti in questione ed il modo in cui ne è venuta a conoscenza, curando in modo particolare di porre in rilievo che trattasi di fatti che erano sconosciuti all'Ufficio (e tali debbono effettivamente essere) alla data del primo accertamento o dei precedenti accertamenti integrativi.

Gli elementi nuovi debbono pur sempre riguardare fatti rientranti nel periodo d'imposta in considerazione e perciò necessariamente anteriori al primo avviso di accertamento, di modo che, nella realtà, novità e sopravvenienza sono tutt'uno e concernenti la conoscenza, da parte dell'Ufficio, di fatti storicamente vecchi.

Riferimenti normativi sull'accertamento integrativo:

- [art. 43, comma 3, DPR n.600/73;](#)
- [art. 57, comma 3, DPR n.633/72.](#)

Per approfondire:

[L'accertamento integrativo o modificativo in aumento](#)

[Le condizioni per l'accertamento integrativo](#)

[Avvisi di accertamento integrativi: insussistenza delle condizioni legittimanti la loro emissione](#)

16 giugno 2010